

Statuto
Associazione protezione civile volontari
. L'AQUILA 2009 ONLUS

(ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE. CINOFILA, EQUESTRE, RADIO EMERGENZA, ANTINCENDIO BOSCHIVO- ONLUS)

STATUTO

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1. E' costituita con Sede in Teora di Barete (AQ), loc. Foce (l'associazione potrà variare la propria sede legale senza dover modificare il presente statuto),

l'Associazione protezione civile Volontariato. " L'AQUILA 2009"- ONLUS

(ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE CINOFILA ,EQUESTRE,RADIO EMERGENZA, ANTINCENDIO BOSCHIVO)- in conformità al dettato della Legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" e che le consente, una volta acquisita l'iscrizione al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato, di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Durata

Art. 2. La durata dell'Associazione è illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo sociale.

Autonomia

Art. 3. L'Associazione è autonoma nell'organizzazione delle proprie attività.

Finalità e attività

Art. 4. L'Associazione "L'AQUILA 2009" - Onlus, più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, i suoi scopi sono quelli di:

Formazione, finalizzata alle attività di Protezione Civile;

Tutela e valorizzazione del territorio, della natura e dell'ambiente, con particolare riferimento alle ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE;

Tutela dei diritti civili;

Sport dilettantistico.

Tutela degli animali da affezione

Esercitazioni nelle scuole ed altro

Pet therapy

Ippoterapia assistita

Eventi, manifestazioni ed esibizioni cinofile/equestri

Trasporto disabili

Recupero ed identificazione animali da affezione

Art. 5. Le attività dell'Associazione sono a titolo esemplificativo le seguenti:

1. svolgere attività di volontariato nel campo della Protezione Civile in ambito locale, provinciale (Provincia di l'Aquila), regionale (Regione Abruzzo) e nazionale, in occasione di:

particolari eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo,

⌘ **calamità naturali, catastrofi o altri eventi simili,**

⌘ **iniziative di carattere umanitario o d'interesse generale,**

motivata esclusivamente da principi di solidarietà sociale a salvaguardia della vita umana e a tutela della collettività;

2. promuovere, preparare e mettere a disposizione delle Autorità pubbliche competenti,

persone volontarie, disponibili e coordinate dal punto di vista tecnico operativo, in grado di attuare prevenzione e soccorso, nell'ambito delle attività di Protezione Civile quali:

- ⌘ ricognizione di aree disastrose finalizzata alla ricerca di persone disperse con unità cinofile specializzate e brevettate ;
- ⌘ interventi di supporto ai professionisti di Protezione Civile, quando e come esplicitamente richiesto dalle Autorità Pubbliche;
- ⌘ avvistamento antincendio boschivo, supporto ricerca dispersi in aree boschive e montane con
- ⌘ unità equestri.

3. promuovere corsi di formazione, presso enti pubblici e privati, per l'addestramento di tutte le persone che intendano svolgere attività di Protezione Civile;

4. studiare e predisporre opportuni piani operativi e procedure d'intervento e reperibilità in accordo con le disposizioni nazionali, regionali, provinciali e comunali che disciplinano il servizio di Protezione Civile;

5. promuovere l'aggregazione e la cooperazione tra le Associazioni similari dei Comuni limitrofi aventi finalità analoghe.

Scopi e finalità saranno perseguiti in collaborazione e nel rispetto delle specifiche leggi e direttive emanate dalle Autorità pubbliche nazionali, regionali, provinciali e comunali in materia di Protezione Civile, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, con particolare riferimento alle Leggi vigenti in merito a Protezione Civile.

Soci

Art. 6. Possono aderire all'Associazione, tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio della domanda di iscrizione all'Associazione.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi: l'aspirante socio ha poi 30 giorni di tempo per ricorrere in assemblea. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art. 7. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- A. fondatori
- B. ordinari
- C. onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;

Soci Ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del C.D. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Diritti e doveri degli aderenti

Art. 8. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare alle assemblee, di votare direttamente per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato (per eventuali soci minori di età, il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci) .

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di 30 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

Art. 9. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento, di versare le quote sociali e di garantire le prestazioni concordate dall'Assemblea. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 10. La qualifica di socio si perde per:

- morte,
- dimissioni;
- morosità nel pagamento delle quote associative.

I provvedimenti concernenti la perdita di qualifica di socio vengono deliberati dal CD.

Art. 11. La qualifica di socio si perde altresì per esclusione, deliberata dal CD e ratificata dall'Assemblea, nei seguenti casi:

- indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni;
- inattività prolungata.

Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso può fare ricorso all'Assemblea la quale delibererà in merito, nella sua prima seduta.

Quota associativa

Art. 12. L'assemblea ordinaria determina per ogni anno, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative dovute dai soci. E' facoltà degli stessi effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti.

I versamenti delle quote e i contributi associativi sono considerati a fondo perduto e quindi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 13. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Organi sociali

Art. 14. Sono organi dell'Associazione:

- A. l'Assemblea dei soci;
- B. il Consiglio Direttivo;
- C. il Presidente.

Art. 15. I componenti degli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione ma solo rimborso delle spese sostenute e documentate in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composto da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, che la convoca almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico e finanziario, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci. Il giorno e l'ora della seconda convocazione deve avvenire un giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante lettera non raccomandata oppure la consegna a mano a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio sul ricorso all'Assemblea, almeno 7 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Tutti i soci, appartenenti a qualsiasi categoria individuata dal presente statuto, hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con il medesimo diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, anche con voto per delega. Mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 17. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- ✂ determinare la quota associativa annua;
- ✂ discutere ed approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- ✂ definire il programma generale annuale di attività;
- ✂ eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- ✂ approvare regolamenti;
- ✂ esaminare i ricorsi sulle mancate ammissioni di nuovi soci;
- ✂ decidere sui ricorsi presentati dai soci esclusi;
- ✂ discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 18. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:

- ✂ modifica dello Statuto, in presenza di almeno *tre quarti* degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- ✂ scioglimento dell'Associazione e devoluzione del relativo patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, che non siano riservati per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 componenti, nominati dall'Assemblea; dura in carica 10 anni ed i suoi componenti sono rinnovabili, essi decadono, di norma, qualora risultino assenti ingiustificati per 3 volte consecutive.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo:

- ✂ attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- ✂ elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente;

- ✂ revoca, per fondati motivi il Presidente e il Vicepresidente;
- ✂ propone all'Assemblea il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali.
- ✂ predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- ✂ redige il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, nonché quello preventivo per l'anno in corso e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- ✂ riceve le domande di adesione di nuovi soci che accoglie o rigetta;
- ✂ ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- ✂ delibera i provvedimenti di perdita di qualifica di socio, di cui all'art. 10;
- ✂ delibera i provvedimenti di esclusione, di cui all'art. 11, da sottoporre a ratifica assembleare.

✂
 In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 21. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente è coadiuvato dal Vicepresidente che lo sostituisce in caso di impedimento, assenza o revoca.

Il Presidente rimane in carica, con le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo.

Esercizio sociale - Bilancio

Art. 22. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale; il Bilancio consuntivo o il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Entrate e Patrimonio sociale

Art. 23. Per la realizzazione degli scopi istituzionali l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- ✂ quote associative e contributi dei simpatizzanti;
- ✂ contributi degli aderenti;
- ✂ contributi di privati;
- ✂ contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

Pagina 6 di 6

- ✂ contributi di organismi internazionali;
- ✂ donazioni e lasciti testamentari;
- ✂ rimborsi derivanti da convenzioni;
- ✂ entrate da attività commerciali e produttive marginali;
- ✂ proventi derivanti da occasionali raccolte pubbliche di fondi;
- ✂ ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Art. 24. Il patrimonio sociale potrà essere costituito da:

- ✂ beni immobili e mobili;

- ✂ donazioni, lasciti o successioni;
- ✂ azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- ✂ altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 25. E' fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

Eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo statuto.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 26. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso avvenga, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 27. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia nonché alle norme del Codice Civile.

L'AQUILA, lì/...../.....

Letto, confermato e sottoscritto